

ALLEGATO N. 2 AL PROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE 2015-2017 (P.T.P.C.) PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA' 2015- 2017 (P.T.T.I.)

1 FINALITA' DEL DOCUMENTO

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017, di seguito denominato Programma, è adottato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 e costituisce un aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2013/6 in data 20/9/2013, pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di Ateneo.

2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Coerentemente con la scelta strategica sopra citata, l'Ateneo ha interpretato l'obbligo normativo derivante dall'articolo 11 del D.Lgs. 150/2009 relativo alla pubblicazione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" come un'opportunità per diffondere maggiormente il cambiamento culturale.

In data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il cui art. 1 comma 15 attribuisce alla trasparenza nell'attività amministrativa il rango di "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione".

Tale legge, tra i vari decreti attuativi, all'art. 1, commi 35 e 36 prevede l'adozione di un decreto legislativo che riordini la disciplina esistente in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In attuazione della suddetta delega, è stato emanato il D.Lgs. 33/2013, che è entrato in vigore in data 20 aprile 2013 ed il cui articolo 10 ha sostituito l'articolo 11 del D.Lgs. 150/2009.

Tale decreto impone alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e, pertanto, anche alle Università (con riferimento a tutte le loro strutture), una serie di dettagliati e puntuali obblighi in materia di trasparenza.

3 DEFINIZIONE DI TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 1 del richiamato D.Lgs. 33/2013 "La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;

- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

Per questi motivi la Legge n. 190 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un'attuazione ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall'attuazione della Legge n. 241 del 1990 e, successivamente, con l'approvazione del D.Lgs. n. 150 del 2009.

La Legge n. 190 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa, *“che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione”* sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.

4 MODALITA' DI DIFFUSIONE ON LINE DEI DATI SOGGETTI AD OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

I dati soggetti a pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale sono dettagliatamente elencati dal D.Lgs. 33/2013. Il decreto impone la creazione nella *home page* del sito istituzionale di un'apposita sezione denominata *“Amministrazione trasparente”*.

Tale sezione sostituisce la precedente sezione *“Trasparenza, valutazione e merito”*, deve tassativamente essere organizzata nel rispetto dello schema illustrato nell'allegato A al D.Lgs. 33/2013, il quale prevede una complessa struttura di sezioni e sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e riferiti a tutte le strutture dell'Ateneo.

5 LIMITI ALLA PUBBLICABILITA' DEI DATI

Con riferimento ai limiti che devono essere rispettati in sede di pubblicazione dei dati, verranno rispettate le prescrizioni dettate in materia dall'art. 4 del D.Lgs. 33/2013, in base al quale:

1. non devono essere pubblicati o, comunque, devono essere resi non intelligibili i dati personali non pertinenti;
2. non devono essere pubblicati o, comunque, devono essere resi non intelligibili i dati sensibili e giudiziari non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione;
3. non devono essere pubblicate le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali e familiari che causino l'astensione dal lavoro;
4. non devono essere pubblicate le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro idonee a rivelare una delle informazioni di cui all'art. 4 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (i c.d. "dati sensibili", cioè i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

6 RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile della Trasparenza è il dott. Paolo Pasquini Dirigente della Divisione Risorse dell'Ateneo.

La responsabilità negli adempimenti riportati nel Programma ricade nei compiti delle singole strutture di riferimento.

7 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

L'Università deve ottemperare agli obblighi di pubblicazione stabiliti dalla normativa vigente, in particolare dalla Legge 14/3/2013 n. 33, dal D.Lgs. 8/4/2013 n. 39 e dalla Legge 6/11/2011 n. 190.

L'Università deve procedere alla pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dall'allegato 1 alla delibera 4/7/2013 n. 50, adottata dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e L'integrità delle Amministrazioni Pubbliche, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione, relativamente agli obblighi il cui ambito soggettivo è riferito alle Università.

L'elenco dei dati e delle informazioni da pubblicare è allegato al presente Programma (all. A).

8 ATTORI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

Il presente Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nasce dalla collaborazione tra il Responsabile della Trasparenza e il Responsabile della prevenzione della corruzione.

La partecipazione dei componenti della struttura organizzativa si è concretizzata nel supporto in merito all'analisi informativa dei processi gestionali che costituiscono le aree di rischio individuate dal legislatore, e a proporre le misure di prevenzione degli eventuali fenomeni corruttivi.

9 GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Dovrà essere attivata, in ciascuno degli anni relativi al presente Programma triennale della trasparenza e dell'integrità, almeno una giornata della trasparenza intesa come momento formativo per il personale dipendente dell'Ateneo.

10 ACCESSO CIVICO

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal D.Lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui l'amministrazione abbia omissso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 del medesimo decreto.

La richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'Università.

Entro 30 giorni dalla richiesta l'Università deve:

- procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;
- trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta da parte dell'amministrazione il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9 *bis* della Legge n. 241 del 1990.

Sul sito *internet* istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella *homepage*, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi.

Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta del cittadino, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione in base a quanto previsto dalla legge. I termini per il suo adempimento sono quelli di cui all'art. 2 comma 9 *ter* della Legge n. 241 del 1990, ossia un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010.

Il responsabile della Trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente.